



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 308 del 09 GIU. 2022

**OGGETTO:** convenzione con il Politecnico di Milano per l'attivazione di tirocini curriculari.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 9 GIU. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente il costo massimo presunto di € 83,54= previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico del bilancio dell'esercizio 2022, così suddiviso:

- € 83,54= per il periodo 16.06.2022 - 31.12.2022 ai conti economici:
  - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 9,54;
  - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 74,00;

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 308 del 09 GIU. 2022

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini -CTO;

### Viste:

- la L. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e relativo Decreto Ministeriale attuativo n. 142/1998 concernente i tirocini formativi e di orientamento, che prevedono, al fine di realizzare momenti di alternanza studio - lavoro, che i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lett. a) della predetta L. n. 196/1997 (soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi scopo di lucro), possono agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859;
- la D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001)" che prevede, all'art. 4.2, che l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

**Dato atto**, da parte della UOC Affari Generali Istituzionali e Legali, che, con nota email del 15.04.2022, acquisita in pari data al prot. dell'Ente al n. 6593/2022, il Politecnico di Milano ha richiesto l'attivazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari a completamento del percorso formativo accademico, allegando relativa bozza di convenzione;

**Visto** lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto interveniente, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini -CTO:
  - identificazione di un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali;
  - formazione specifica in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute i cui oneri ammontano ad € 9,54 pro-capite/anno;
  - garanzia sorveglianza sanitaria: costo € 74,00=oltre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive;
  - durata della convenzione: anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 308 del 09 GIU. 2022

- per il Politecnico di Milano:
  - individuazione di un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
  - redazione del progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST G. Pini -CTO;
  - garanzia di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da RCT e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;
- per i tirocinanti:
  - svolgimento delle attività rientranti nel progetto formativo, alle condizioni in esso contenute,

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Generale e del Direttore Sanitario, conservati in atti;

**Ritenuto** di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, per l'espletamento di tirocini curriculari al fine di promuovere forme e strumenti di raccordo e integrazione tra il sistema formativo ed il mondo del lavoro, strumentali all'orientamento di future scelte professionali;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con il Politecnico di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attivazione di tirocini formativi curriculari a completamento del percorso formativo accademico;
2. di dare atto che la presente convenzione avrà durata di anni 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
3. di dare atto che il costo massimo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 83.54=, è annotato ai conti di bilancio dell'esercizio 2022 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 308 del 09 GIU. 2022

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti  
Pratica trattata da: sig.ra Miryam Catalano  
Atti n. 2022 - 1.1.3 / 3.5





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 308 del 09 GIU. 2022

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 10 GIU. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n.1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefania Spasoli*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

## CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINI CURRICULARI

TRA

### SOGGETTO PROMOTORE **POLITECNICO DI MILANO**

con sede legale in *P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano*

Codice fiscale: *80057930150* Partita I.V.A.: *04376620151*

Rappresentato dal *Dirigente dell'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese - Dott. Federico Colombo, domiciliato per la sua carica presso la sede del Politecnico*

### SOGGETTO OSPITANTE **ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO**

Con sede legale in *Piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122 Milano*

Partita I.V.A.: *09320530968*

Rappresentato legalmente dal *Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la sua carica presso la sede legale dell'ASST*

### PREMESSO CHE

- che il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### **Art.1 - Oggetto della convenzione**

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini curriculari che, secondo le disponibilità ricettive e peculiari del Soggetto Ospitante, saranno svolti presso lo stesso da studenti del Soggetto Promotore.

I tirocini sono finalizzati al completamento del percorso formativo accademico per agevolare la scelta professionale attraverso uno specifico progetto formativo, a cui è strettamente vincolato. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

#### **Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio**

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

#### **Art. 3 - Progetto Formativo Individuale**

1. I contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, della durata massima di 12 mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, comprensiva di proroghe, previo accordo tra le parti.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

#### **Art. 4 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al precedente art.3.

#### **Art. 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

#### **Art. 6 - Adempimenti informativi**

Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ove richiesto dalla vigente normativa.

#### **Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante**

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, oltre che la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3;
- a rispettare il Progetto Formativo Individuale concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità)
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano, tramite il tutor aziendale, ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Politecnico di Milano, per la denuncia agli istituti assicurativi;

#### **Art. 8 - Impegni del tirocinante**

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante, nonché di essere a conoscenza che gli obblighi di cui all'art. 5 saranno a carico del soggetto ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo le modalità concordate, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;



- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- dove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

#### **Art. 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

#### **Art. 10 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio**

Per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale, verrà trasmessa al Politecnico.

Per i tirocini curriculari la certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

#### **Art. 11 – Imposta di bollo e oneri finanziari**

Ai sensi dell'art. 1, comma 731 della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), per effetto dell'esenzione stabilita dall'articolo 25 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972, la stipula della convenzione di stage è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario aggiuntivo, salvo, nel caso del Soggetto Ospitante, quanto indicato all'art.3.2 in materia di indennità.

#### **Art. 12 – Durata**

La presente Convenzione avrà la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione.

Il Soggetto Promotore si riserva tuttavia nel caso di riscontrate violazioni di quanto previsto in tema di comunicazioni obbligatorie, più generalmente afferenti alle modalità di svolgimento del tirocinio o alla mancata rispondenza di quanto realmente svolto e quanto proposto in termini formativi, di procedere, previa comunicazione alla parte interessata, con la revoca immediata dell'accordo.

#### **Art. 13 - Disposizioni generali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- L. 24 giugno 1997 n.196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
- D.M. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";

nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.



#### **Art. 14 – Tutela dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it).

#### **Art. 15 – Anticorruzione e Trasparenza**

Nell’esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute all’osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

#### **Art. 16 - Norma finale**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005).

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

Luogo Milano

Data    \_\_/ \_\_/ \_\_

**Il soggetto promotore:** Politecnico di Milano

*Dirigente Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese*

*Dr. Federico Colombo*

**Il soggetto ospitante:** ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

*Direttore Generale*

*Dott.ssa Paola Lattuada*